

## BGE 7 I 302

Bundesgericht (BGE), 1881-01-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_7\\_I\\_302](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_7_I_302)

FR: ATF 7 I 302

IT: DTF 7 I 302

### Volltext

302 A. Sw.atsrechtl. Entscheidg. IH. Abschnitt. Kantonsverfa~sungen. b. m:Uß bem· gleid)en @runbe tann eine }8etle~ung. beß @runb~ fa~eß ber @reid)~eit \)or bem @efeße in ber ~tatuitung eineß befonbem fltafred)t lid)en ~egtiffeß ber m:mtße~r\)\edeßung nid)t gefunben werden, wie benn aud) ffiefurrent, ange~d)tß bet ~a~r\$ ~eid)en in gleid)em ~inne ergangenen Utt~eile ber fd)W~Aetifd)en @erid)te, fid) feineßwegß barüber '6eid)weren fann, bat lf)m gegen- über eine aUßna~mßweife, wiflfüdid)e unb ungleid)e ~anb~abung beß ffied)teß ~(a\$ gegtiffen ~abe. 7. @rfd)einen fomit bie \)om ffiefurrenten geHen'O gemad)ten ~efd)werbegrünbe aß unfid)~altig, fo muj3 ber ffiefutß aß un= '6egrünbet abgewiesen ",erben unb fann baß ~unbeßgerid)t auf bie ~rüfung bet weitem ffrage, ob ~ier eine m:mtße~rvedeßung "'itfid) borriege, felbftverftänbHd) nid)t eintreten. ~emnad) ~at baß ~unbeßgetid)t erlannt: ~er ffiefurß ",irb aß unbegrünbet abge",iefen. 38. Senlenza del 1° giugno 1881 nella causa Beretta e lite-consorti. A. Il Comune di Orselina, giaente sulla destra riva del Verbano a ridosso ed a fianco di Locarno, eomponevasi finora di quattro frazioni 0 squadre, di cui due - Muralto e Burbaglio - bagnantesi nel lago e specialmente dedite al eom- mercio. ed aHa pesca; una terza - Orselina Superiore, \_ forte dl 300 amme circa, a 254 metri pii in aHo, in confine colla montagna ripida ed incoita e dedita precipuamente aHa pastorizia; una quarta finalmente - Consiglio Mezzano - tra qu:sta. e. q?elle. ,ai d~e lati della eantonale e parteeipe delle ablt~dl?l SI degH um che degli altri. Muralto, Burbaglio e Conslg'ho Mezzano conoFcevasi volgarmente sotto il comune appel~ativo di « Squadre inferiori »; sotto quello di « Squadra superIOre, » l'altra frazione. La popolazione dell'intero Comune toecava ad un dipresso alle 1300 anime. H. Eingnffe in garantirte Rechte. N° 38. 303 B. GiA nell'anno 1870 erano insorte quistioni nel Comune a proposito della eongrua eappellanea deHa Squadra supe- riore, ehe quest' ultima voleva si pagasse da tutto il Comune, mentre Je Squadre inferiori esigevano rimanesse a di lei ca- rieto esclusivo. La contesa era però stata in quel torno appia- nala mediante una eonvenzione con cui si era stabilito ehe il Comune intero provvederebbe pet' un decennio al pagamento della congrua in diseorso. C. Ma, trascorsi ehe furono i dieei anni, le ostilita rieomin- ciarono. Nel giugno dei 1880 stralciava difatti la maggioranza dell'Assemblea eomunale quella posta (fr. 560) dal preventiv(} e, prima ancora ehe la Squadra superiore avesse intrapreso i passi necessari per far valere contro siffatta misura, e presso chi di diritto, le sue ragioni, radunavansi vari eittadini delle Squadre inferiori sotto i 4 di luglio in separata assemblea e risolvevano d'inoltare istanza presso le superiori AutoritA. cantonali affine di ottenere ehe decretassero la divisione di Orselina in due Comuni distinti, eonservando eome linea di separazione quella stabilita dall' anlieo limite giurisdizionale fra le Squadre del piano e quella del monte. D. Saputosi questo in Orselina superiore, s'insinuava ai 9 dello stesso luglio formale protesta presso il Consiglio di Stato. E poiche i separatisti, eon loro memorie del 10 luglio e 29 agosto delto anno, davano corso ciò nullameno aHa preee- dente loro risoluzione, la Squadra superiore si fece a chiedere dal canto suo al Governo, mediante atto

del 15 novembre « fosse invece mantenuto nel Comune di Orselina 10 statu quo ante » ed al Commissario governativo - ( { venisse convocata : » un' Assemblea dell' intero Comune, all' uopo di vedere se si » volesse da questo realmente, o non si volesse, la proposta » separazione. » E. Dovendo poi nel 26 dicembre 1880 aver luogo, 'come di prammatica, l' Assemblea comunale ordinaria per la resa dei conti, Orselina superiore ne approfittava per domandare due giorni prima, e al Commissario ed alla Municipalità, che la questione della separazione fosse parimenti inscritta nell' albo delle trattande; ma la Municipalità vi si rifiutava e 3M A. Staatsrechtl. Entscheidg. IH. Abschnitt. Kantonsverfassungen. il Commissario ometteva di trasmetterle in argomento le sue direzioni. E. La commissione eletta da questa Assemblea per l'esame della gestione municipale ed il preventivo formulava addì 5 gennaio il suo rapporto, inserendovi altresì la proposta =. « piacesse all' Assemblea respingere qualsiasi istanza di se- » parazione, adoperarsi anzi in questo medesimo senso presso » le superiori autorità, stanziare nel preventivo le somme ne- :/) cessarie per far fronte alle spese di culto d'Orselina superiore e creare una scuola di prima classe nelle Squadre inferiori. » G. Quest. parte del rapporto, ch'era stato diramato a stampa a tutti i cittadini del Comune, incontrò tuttavia notevole opposizione nelle Squadre inferiori, le quali chiesero ed ottennero dal Commissario distrettuale che fosse impedita ogni trattazione dell' oggetto in querela, di guisa che anche l' Assemblea del 9 gennaio si sciolse senza aver preso in argomento nessuna risoluzione. H. Fondandosi allora sull' art. 14 della legge comunale ticinese del 13 giugno 1854, parecchi (114) cittadini delle 4 Squadre, si rivolsero, con petizione del 10 gennaio, al Consiglio di Stato, instando perché facesse convocare straordinariamente l' Assemblea, la quale avrebbe così finalmente potuto « spiegarsi sulla rovinosa domanda di separazione prima che fosse riunito il Gran Consiglio. » - Un decreto governativo del 17 ordinava alla Municipalità la chiesta convocazione per il 23 stesso gennaio. 1. Udata la lettura del rapporto commissionale di cui fu più sopra parola e non ostante la rinnovata opposizione dei secessionisti, che finirono per ritirarsi, l' Assemblea del 23 gennaio adotta, all'unanimità degli 85 cittadini presenti, una risoluzione proposta dal delegato governativo in questi termini: = « Piaccia alla Municipalità di decretare un' Assemblea straordinaria per trattare e risolvere sulle proposte eventuali state » proposte nel rapporto 5 gennaio della Commissione di revisione del preventivo esercizio 1881, entro il termine (un II mese) stabilito dall'art. 28 della legge organica comunale, » H. Eingriffe in gal'antirte Rechte. N° 38. 305 ecc. - Due giorni dopo la risoluzione medesima era fatta segno a formale protesta scritta, che i separatisti inoltravano al Commissario di governo. K. Invree di ottemperare al voto espresso da quest' ultima Assemblea, il Consiglio di Stato presentava ai 81 di gennaio un messaggio al Gran Consiglio, con cui - facendo propria le considerazioni espressegli dal suo luogotenente in un rapporto del 12 stesso gennaio e persuaso (esso diceva) di consigliare cosa consentanea al vantaggio rispettivo e propizia alla tranquillità delle due parti, proponeva : si adottasse la domanda :: la separazione dalle tre Squadre inferiori formolata. L. Occupatasi di detto messaggio, la Commissione dell'amministrativo si divideva in due opinioni, opinando la maggioranza per l'accettazione, e per rifiuto della domanda di separazione la minoranza. - Fra altre varie ragioni la maggioranza enunciava a conforto del suo parere : - « Risultare » dagli atti che effettivamente fra la parte alla e la bassa di » Orselina esistono differenze che compromettono il benessere » della comunità e portano spesse volte a conflitti d'interessi » in contrasto; essere la situazione tale che dalla comunità » non possono derivare oramai che danni; non presentare in > concreto la divisione gravi difficoltà, perché la frazione » superiore possiede gilda e scuola e chiesa e cimitero separati, )) ecc. »

Ilf. Cbiamatosi in diseussione, addi 5 febbrajo, il rapporto commissionale, la presidenza dei Gran Consiglio comuniea aUa sala ehe «aleuni atti pertinenti aHa questione non erano )) stati uniti al rotolo di quelli rimessi alla Commissione. » Laonde la minoranza di quest'ultima (Battaglini e Ruseoni), dopo aver fatto rimareare ehe gli atti maneanti potrebbero essere per avventura di grave importanza e modificare alquanto l'avviso della Commissione, domanda sia sospesa la discus- sione finche.i medesimi non sieno stati da questa eonosciuti. Appoggiano la mozione i signori relatore Bonzanigo Filippo e Mordasini; Ia eombattono per contro i signori Respini e consigliere di Stato Pedrazzini, adducendo essere e gli atti e la situazione perfettamente noti al Gran Consiglio ed una 306 A. Staatsrecht!. Entscheidg. IH. Abschnitt. Kantonsverfassungen. risoluzione invece della massima urgenza. n Gran Consiglio, nella sua maggioranza, si chiarisce contrario aHa sospen- sione. N. In seguito a viva discussione circa la lettura dei suenun- ciati atti, se cioe deva farsi in senso aHa Commissione 0 in pieno Gran Consiglio, quest'ultima idea prevale e vien t08tO messa ad e.secuzione. Dagli aUi e specie dal verbale deI Gran Consiglio non appare precisamente quali fossero codesti (3) aui; evvi tuttavia ragione a supporre, eonsistessero nelle re- ciproke petizioni delle due parti per e contro Ja domanda di separazione; petizioni, dall' esame delle cui firme si eruisce = essersi 114 citladini dichiarati propensi al mantenimento dello statu quo e 77 invece partigiani della divisione. O. Terminata la lettura in discorso, Ja minoranza della Commissione esponeva nel merito : - « Sembrarle i dissapori )) intervenuti fm le varie frazioni deI Comune di Orselina di » troppo lieve momento per giustificare una misura COSt grave » e tanto perniciosa eome quella della proposta separazione, » la quale meLterebbe specialmente la parte montagnosa deI » Comune medesimo, gia piccola e poeo agiata, in difficilis- » sime eondizioni; avere invece 10 Stato grande interesse a » mantenere grossi Comuni, l'unione di molti eittadini in un » solo Comune essendo prezioso elemento di prosperità, mo- » tivo di rovina la divisione. » - A questi argomenti oppo- nevano i signori Bonzanigo Filippo e Respini; - « Doversi » preferire poehe forze unite a molte contrastanti; il linguag- » gio molto risentito degli alti aver messo in evidenza l'urto » delle diverse opinioni di quel paese; essere la separazione » facile deI resto a tradurre in aUo per la ragione ehe sonvi »due zone distinte, Ja montagna e il piano, tendenze di- » verse, seuole, ehiese e eimiteri separati, e poter ella sola » portare quella concordia che non ritornerebbe altrimenti » nella eomunita. » - Con voli 48 eontro 25 ii Gran Consi- . glio accettava le conclusioni della sua Commissione e decre- tava: » 1 0 Il Comune di Orselina e diviso in due Comuni distinti, eioe di Orselina superiore e di Orselina inferiore. » I I • H. Eingriffe in garantirt.e Rechte. N° 38. 307 » 2° A eura dei Consigli di Stato sara provveduto aHa detta divisione a sensi di legge. » P. Il decreto fu pubblicato in data dei 18 detto gennajo nel Foglio Ufficiale e gia due giorni dopo il Commissario gover- nativo recavasi, per mandato deI Consiglio di Stato, in Orse- Hna, onde ordinarvi la immediata convocazione delle separate Assemblee comunali e quindi la nomina delle rispettive Muni- eipalita. Le Assemblee si tennero difatti il 20 febbrajo e pro- cedettero eziandio aHa elezione di entrambi i rispettivi Consi- gli munieipali, i eui membri prestavano poi giuramento a termini di legge nel giorno 26 stesso mese, presso il giudice di pace. Q. Souo la stessa data, deI 20 febbrajo, inoltrava il signor avvoeato Paolo Mordasini, a norne dei signori Beretta, Nessi e Nieora, per se elite-consorti di Orselina superiore, for- male ricorso presso il Tribunale federale e ~hiedeva gli pia- cesse: « 1° Di annullare il decreto legislativo 5 febbrajo 1881 deI » Gran Consiglio tieinese relativo aHa divisione della Comune » di Orselina, ingiungendo alle autorita tieinesidi rendere al » popolo sovrano di Orselina la liberia di deliberazione in. » tutti i suoi aflari eomunali; » 20 Di proibire al

Governo ticinese l' esecuzione di esso de- » ereto, ingiungendogli, all' incontro, di rispettare  
 10 « statu : » quo ante » sino a decisione definitiva. » A conforto di queste loro domande  
 adducevano fra altro i ricorrenti : « La separazione del Comune di Orselina fu de- » eretata  
 in urto a' suoi bisogni, alle sue tendenze ed alla sua » volonta. L' Assemblea di Orselina  
 aveva, in virtu dei con- » cordi art. 12 e 57 delle costituzioni tieinese e federale, il j) diritto  
 di riunirsi ufficialmente per deliberare su una qui- » stione vitale per i suoi interessi, eost  
 come quello di peti- » zionare in proposito alle superiori autorita. Ora tali diritti » non  
 furono in concreto diniegati a parole, ma eoneulcati in » faUi e resi d'impossibile esercizio,  
 avvegnacche Governo e » Gran Consiglio abbiano decretato la divisione prima ehe fos- : »  
 sero scaduti i termini fissati aHa convocazione dell' Assem- 308 A. Staatsrechtl.  
 Entscheidg. III Abschnitt. Kantonsverfassungen. }) blea eomunale, e questa inaudita. Ci fu  
 dunque da parte }) loro violazione della Costituzione. - Col negare aHa mag- » gioranza di  
 detta Assemblea la faeolta di sopperire alle spese » di eulto per la chiesa di San Bernardo fu  
 parimentelesa la » Coslituzione, in quanta la medesima guarentisce ai Co muni }) il diritto  
 di provvedere ai bisogni dei loro proprio culto, e » la faeolta di eui sopra fu tolta appunto  
 eol fatto della sepa- » razione. - Altro attributo costituzionale del Comune di Or- » selina  
 era quello di provvedere ai bisogni dell'istruzione eol- }) l'aprire nuove scuole, e l'  
 Assemblea ne aveva profittato per » decretare la fondazione di una scuola primariaa  
 beneficio » delle Squadre inferiori; ma esso pure fu subdolamente e di }) faUo, mediante la  
 improvvida separazione, impedito: quindi, » nuovo intacco aHa Costituzione. - Il motivato  
 principale » della divisione eonsiste a dire : essere Orselina superiore » dedita aHa  
 pas~orizia, le altre Squadre al eommereio ed al- l) l'industria, diverso essere il grado della  
 rispettiva coltura e » il modo di vedere nelle cose e nei rapporti generali e pub- » blici; ora  
 questo torna a dire doversi i eommereianti, os- » sieno i rieehi, dagH agricoltori, ossia dai  
 poveri, tenere di ... » stinti e viene quindi a violare l'art. 4 dei Patti cantonale e » federale,  
 ehe ha soppresso ogni privilegio di easta, censo e » professione per sostituirvi la  
 eguaglianza dei cittadini da- » vanti aHa legge. - Osserviamo, da ultimo, ehe 10 smem- »  
 bramento delle Comuni non puil avvenire se non in virtu di » un decreto Jegis]ativo, vale a  
 dire di una legge (legge eomu- » nale art. 2 e 198); e ehe la legge non diventa operativa se »  
 non tre giorni dopo la sua promulgazione, eosieche in eon- » creto easo il decreto del 5  
 febbrajo non poteva entrare in » vigore ehe la mattina del giorno 22 deHo al piu presto, »  
 essendo stato diramato ai Comuni soltanto eol eorriere del » 19; ma il Consiglio di Stato  
 emanò un decreto di esecu- : » zione prima ancora ehe la legge fosse stampata ed il SUD :.  
 Commissario 10 manda ad effetto dne giorni prima ehe la » legge stessa, ovverosia il  
 decreto, fosse entrata in vigore : » d' onde ancora un' offesa alla Costitnzione. R. Contro  
 questi argomenli il Governo tieinese e i delegati t, \ Ir. Anderweitige Eingriffe in garantirte  
 Rechte. N~ 38. 309 delle Squadre inferiori, aceampano nelle loro risposte, ed in aggiunta  
 alle gia piu sopra enunehate, Je obbiezioni che se- guono : « Non al Tribunale federale, ma ai  
 supremi Consigli }) della Confederazione e devoluto il pronunehiare sulla eosti- » tuzionalita  
 0 meno di una legge emanata dal potere sovrano 11 di un Cantone in easo di ricorso contro  
 la ~anzione deUa : » medesima, 0 quando si eredano violati eon essa dei diritti »  
 eostituzionalmente garantiti. - Non ci fu violazione di di- : » ritti costituzionali in rapporto ai  
 poteri ehe dovevano con- » eorrere aHa emanazione del decreto giusta gli art. 2, 128 e })  
 relativi della legge comunale, poiehe nessun gravame e ~ stato ne poteva essere formu]alo  
 in proposito; non ce ne » fu neppure in rapporto aHa Comune d'Orselina, peroeche le })  
 aggregazioni 0 gli smembramenti di un Comune non pos- » sono ne devono dipendere dalle  
 risoluzioni aflermative j) delle rispettive Assemblee, non eoncedendo a queste nessun »

dispositivo della Costituzione ne deHa legge il diritto di » frapponersi o di impedire o di ordinare le aggregazioni o gli » smembramenti medesimi, eh~ Governo e Gran Consiglio pos- » non negare, benehe aeeonsentiti, o benehe rifiutati in- ) giungere, o di propria molo decretare. » La questione e stata rego]armente e lautamente istruita » fra le parti interessate, eioe fra le Squadre dei piano e j) quella dell' alto, e la divisione, anziche un coneetto e l'0- l> pera di una minoranza, fu il fatto voluto e pensato dalla j) grandissima maggioranza. Ne fosse però anche altrimenti, » H decreto del 5 febbrajo, che ammise la separazione, sarebbe » sempre al coperto di ogni aUaeco, dal momento che giudiei » esclusivi della ricorrenza dei motivi che la rendevano utile, 'j) giusta e necessaria, erano soltanto il Governo e il Gran Con- l) siglio. L'affermare che il Comune d'Orselina doveva essere 'j) sentito prima di pronunziare, si risolve in un giuoco di pa- » Tole, dacche effettivamente amendue le parti interessate » hanno proposto, discusso e portato a maturita di giudizio » i rispettivi mezzi di attacco e di difesa sulla contestata divi- :» sione : sentite le varie Squadre che formavano il corpo mo;. » rate della Comune, era naturalmente sentita anche questa. 310 A. Staatsrechtl. Entscheidg. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. » A vesse anche avuto diritto di essere interpellata e fosse » stata convocata l' Assemblea comunale, la sua deliberazione » non avrebbe infuito nel provoeato e pendente giudizio; pre- }) valuto avrebbero sempre le ragioni d'ordine pubblico avan- 1> zate e dal Governo e dalla Commissione e nella discussione » del Gran Consiglio dedolte a suffragare la necessita della » separazione. - Il diritto di petizione non fu punto violato, » ~vvegnacche al~a p~tizione dei 114 cittadini deli 0 gennajo » Il Governo abbla dl fatto ottemperato coll' ordinare la con- » vocazion~ de!!' As~emblea pel 23 detto, ed il querelato de- » ereto legislativo sm slato emanato con piena conoscenza di » quello e di tutti gli altri atti di causa. - L'aceusa d' inco- » stituzionalita mossa contro l'esecuzione del decreto 5 feb- » brajo s' infrange contro l' esplicito dispositivo deli' art. 198 » della legge comunale. - Si osserva, infine, che il decreto » medesimo fu dalle due parti gia accettato ed e anzi entrato » in applicazione, la nuova Comune di Orselina avendo infatti » proceduto aHa formazione del proprio catalogo civico, eosti- » tuita la propria Municipalita, nominato a sindaeo 10 stesso » signor Nieora, altro dei firmatari del riorso, che con i suoi » colleghi e anche gia entrato in funzione regolare ed ha » quindi disdetto il riorso medesimo. » . S. A compimento della sposizione dei fatti e d' uopo ag- gmngere che, con suo decreto 24 ultimo scorso marzo la presidenza del Tribunale federale respingeva una istanza' dei ri.eorr~nt~ tenrlente a che, mediante misura provvisionale, ve- n.l.sse mgmnto al Governo tieinese di soprassedere all' eseeu- zione dei querelato decrelo fino a decisione definitiva per parte della Corte. c( Dalla circostanza che la Municipalita dei » nuovo Comune di Orselina, eletta nell' Assemblea del 20 feb- l). brajo, ~ gilt entrata in fUDzioni, » diceva il decreto presiden- ziale, « risulta che al momento in cui il gravame veniva pre- l) sentato al Tribunale federale 10 stato di faHo quale sussisteva: 1> preeedentemente al 5 febbrajo 1881 non era piu, che anzi- » Il decreto contro cui si riorre stava gia tradueendosi in J) atto ; mentre quindi una novella rimutazione di cose me- ::P diante provvisorio ristabilimento delle condizioni di' fatto- H. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. No 38. 311 » preesistenti al 15 febbrajo arrecherebbe manifestamente gravi )) inonvenienti all'amministrazione dei Comune; non si vede » per converso quale danno possa derivare ai riorrenti dalla » temporanea eontinuazione dello stato di ratto attualmente 11 esistente, avvegnacche laddove il reclamo venga a ritenersi » nel merito fondato, i precedenti rapporti debbano natural- » mente riaequistare senz' altro il 10ro pieno valore. 11 Premessi in diritto i seguenti ragionamenti : 10 Il patrocinatore delle tre Squadre inferiori ehiude la sua allegazione responsiva

osservando che non può riconoscersi nei signori Beretta, Nessi e Nicora nessuna veste a promuovere l'attuale litigio, atteso che abbiano firmato il ricorso non gilt in nome loro proprio, ma « in nome dei ricorrenti 11 dei quali non figura in atti né indicazione di persone né mandato di sorta alcuna. » Cosiffatta eccezione non è però a ritenersi mossa con serio intendimento, perché in questo caso l'anzidetto patrocinatore ° condelegato, che del resto ha ommesso egli medesimo di legittimare mediante valida procura la sua propria qualità, piuttosto che discutere lautamente il ricorso e nell'ordine e nel merito, avrebbe formulato l'eccezione stessa in limine litis e se ne sarebbe anzi prevalso per impugnare l'obbligo suo ad entrare in materia sulla contestazione in genere. Indipendentemente da questa considerazione e senza concludere che quando anche la querela fosse partita da un solo cittadino di Orselina, la controversia da essa procedente avrebbe pur dovuto essere decisa nella sua integrità, non vi può essere dubbio che i signori BereUa e lite-consorzi hanno insinuato il ricorso con saputa e consenso di coloro in nome dei quali ~SSI. parlano ed è certo altresì che Orselina superiore, a cui il ricorso stesso non poteva verisimilmente non essere noto, non ha presentato al Tribunale federale protesta veruna contro la faltane insinuazione. A tutti questi riflessi aggiungendosi pur quello che in tema di contestazioni di diritto pubblico non suolsi applicare alla definizione delle questioni di mandato tutto il rigore delle re- 312 A. Staatsrecht!. Entscheidg. II!. Abschnitt. Kantonsverfassungen. relative prescrizioni del giure privato. questo primo punto litigioso va riguardarlo già in prevenzione siccome negativamente risoluto. 2° Una seconda eccezione dei convenuti scaturisce dal fatto delle nomine dei nuovi Municipi (v. lett. P), così come dal decreto presidenziale del 24 marzo p. p. (v. lett. S) e consistono a dire : a) A vere oramai Orselina superiore accettato di suo proprio moto la nuova situazione dalle nomine stesse creata e quindi rinunciato a far valere ulteriormente il suo gravame ; b) Doverci la causa considerare come già definitivamente decisa o tolta, dappoiché il presidente del Tribunale federale ha ricusato di cassare mediante provvisoria le nomine di cui sopra, ossia di rimettere le cose nello stato di prima. ad a) Se vero è che nell'Assemblea del 20 febbrajo Orselina superiore ha costituito la sua nuova Municipalità e che i membri di questa hanno già prestato giuramento e adito le loro funzioni, e vero altresì che ciò non avvenne spontaneamente, sibbene per ordine espresso e sotto la vigilanza diretta delle superiori autorità, come del pari non può negarsi che col formolare nello stesso giorno (20 febbrajo) la querela contro il decreto legislativo di separazione e la sua esecuzione, i ricorrenti hanno chiaramente appalesato sia il proposito di contestarne la costituzionalità, sia la ferma volontà di ritornare al precedente stato di fatto, e cioè a dire all'unico Comune di Orselina. Ora queste circostanze escludono manifestamente ogni supposizione di rinuncia, che per avere efficacia dovrebbe essere d'altronde esplicita affatto e punto equivoca. ad b) L'altro argomento poi cade da se medesimo, quando appena si pensi che una misura provvisoria non può bastare, in tesi generale, a risolvere da sola il merito intrinseco di qualsivoglia contestazione e che d'altra parte tale non era in concreto caso né il senso, né la portata del decreto presidenziale 24 marzo ultimo scorso, avvegnacché il medesimo dichiarasse anzi *expressis verbis* che - er laddove il reclamo H. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. No 38. 313 )) venisse a ritenersi nel merito fondato, i precedenti rapporti )) dovrebbero naturalmente riacquistare senz'altro il loro pieno » valore. » Stanno dunque bensì le premesse, ma non stanno guari le fattene illazioni; l'eccezione si addimostra di conseguenza inattendibile. 3° La terza ed ultima eccezione d'ordine ritlette la competenza del Tribunale federale e deve essere, come le precedenti respinta. Afferma il rappresentante la parte convenuta che - ogni qual volta si contesti la costituzionalità di una legge o d'un

decreto legislativo emanato dal potere sovrano di un Cantone, il ricorso vuol essere esaminato e giudicato non da questa Corte, ma dai Consigli supremi della Confederazione. L'affermazione non regge. A stregua dei combinati articoli 113 N° 3 della Costituzione federale riformata e 59 lett. della legge federale sulla organizzazione giudiziaria, giudica infatti il Tribunale federale su tutti i ricorsi di diritto pubblico riguardanti violazione di diritti o disposti costituzionali, se diretti contro ordinanze delle autorità cantonali. Ordinanze di autorità cantonali sono indubbiamente anche le leggi ed i decreti delle medesime autorità: il Tribunale federale quindi è in primissima linea ed è tesi generale il giudice qualificato a conoscere dei gravami contro essi rivolti. Le autorità politiche, all'incontro, ovvero « I Consigli supremi della Confederazione » non sono chiamate a pronunciare, se non quando si tratti di mere « contestazioni amministrative, » la cui soluzione fu loro dalla ridetta legge organico-giudiziaria (art. 59) esplicitamente riservata e nel cui novero non rientra per fermo quella che solleva l'attuale ricorso. Il Tribunale federale, del resto, ha già più volte annullato delle disposizioni di leggi cantonali per titolo appunto d'inconstituzionalità; valga ad esempio la sua sentenza del 18 aprile 1878 nella causa Reynolds e Consorti contro la legge ginevrina dei 26 settembre 1876. (Racc. Offic., vol. IV, pag. 247.) VII - 1881 21 314 A. Staatsrecht!. Entscheidg. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. 40 Se rievivibile nella forma, il ricorso non è loquace nella sostanza. Non contestano invero i ricorrenti che al Gran Consiglio del loro Cantone sia devoluta per legge la facoltà di decretare a suo arbitrio aggregazioni o smembramenti di Comuni e non sanno evitare che altro canto verun dispositivo di costituzione o di legge che accordi per avventura ai Comuni il diritto di muovere ricorso contro le relative ordinanze del Gran Consiglio o di esigere che quest'esso le conformi ai voti espressi dalle Assemblee comunali. Gli e quindi mestieri inferire che l'attributo in discorso del Gran Consiglio tieinese essendo illimitato affatto, il Gran Consiglio stesso può decidere di suo proprio molo e sovraneamente, se una data aggregazione o tale smembramento sia o non sia - nell'interesse del Comune cui egli riguarda - giustificato. Al Comune non può consentirsi al postoluto altro diritto fuor quello di essere « sentito » prima che il Gran Consiglio pronunci il suo verdetto. E difatti i ricorrenti stessi si limitano ad appoggiare il loro gravame ad una pretesa violazione del diritto costituzionale di petizione. Ora, quantunque nella fattispecie Governo e Gran Consiglio del Cantone Tieino non abbiano aspettato che l'Assemblea comunale di Orselina si fosse formalmente pronunciata intorno al quesito, se dovesse chiedersi o meno la sanzione dello smembramento, non può tuttavia ammettersi che in effetti fare essi abbiano realmente recato in la loro invocato diritto di petizione, come risulta dagli atti a non dubitarne, che non solo non si sono punto rifiutati a prendere in esame qualsiasi istanza o petizione in argomento, ma ebbero in vece sufficiente notizia della effettiva situazione e viene devole forza numerica dei due partiti in presenza, vuoi delle memorie tue che all'oggeuo si riferivano e vuoi, per conseguenza, delle ragioni pro e contro la separazione addotte: in una parola, che giudicarono previa completa audizione di dell'una e dell'altra delle parti interessate. 5° Infondato e, da ultimo, anche l'appunto d'inconstituzionalità che i reclamanti muovono alla materiale esecuzione del 11 n. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 38. 315 decreto legislativo in querela, fondati su ciò che la medesima avrebbe avuto luogo ad epoca in cui esso decreto non era peranco entrato in vigore. Il decreto del 5 febbrajo, che riveste per confessione della stessa parte rispondente il carattere « legislativo » ed ha quindi in conformità dello statuto tieinese forza di legge, fu pubblicato nel Foglio Ufficiale ai 18 di quel mese: ora, argomentano i ricorrenti, siccome una legge non diventa operativa nel

Cantone Ticino se non dopo tre giorni dalla sua promulgazione, eost torna manifesto ehe nel giorno 20 di detto mese, ovverosia nel giorno in cui le superiori autorità ordinarono ed ottennero ehe si procedesse, in esecuzione del decreto, aHa nomina del nuovo Municipio, il decreto medesimo non poteva ancora essere entrato in vigore. I ricorrenti tralasciano però di evitare il dispositivo a cui essi appoggiano questa loro argomentazione e difatti la Costituzione ticinese non contiene verun prescritto che disciplini la promulgazione e l'entrata in vigore sia delle leggi, sia dei decreti legislativi. Già per questa ragione adunque non può farsi parola di qualsivoglia violazione della Costituzione.-P'altra parte poi, ovverosia nel caso in cui si trattasse di una legge attinta aHa legislazione del Cantone Ticino, torna appena necessario di ricordare che il Tribunale federale non ha veste per giudicare sui ricorsi che hanno per obiettivo delle violazioni di leggi cantonali. Arrogare poi che l'asserto sorpasso di legge 0 di costituzione avrebbe riferimento soltanto al fatto dell'avvenuta nomina del nuovo Consiglio municipale, e non toccherebbe invece niente al decreto legislativo contro il quale si ricorre e la sua costituzionalità rimane a questo riguardo fuori di contestazione. Or bene i ricorrenti non hanno punto asserito che sia 101'0 derivato un danno qualunque dall'essersi ordinate e fatte le dette nomine, prova ne sia che non richiesero tampoco l'annullazione. Quest'ultima non approderebbe del resto a nessun pratico risultato, avvegnacché - fermo stante il decreto legislativo da cui ebbene emanazione - le norme stesse dovrebbero egualmente rinnovarsi. 316 A. Staatsrechtl. Entscheid. f. l. Abschnitt. Kantonsverfassungen. Per tutti questi motivi, Il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso dei signori Beretta, Nessi e Nicora contro il decreto legislativo 5 febbraio 1881 del Gran Consiglio ticinese, riguardante la separazione del Comune di Orselina, è reietto perché privo di fondamento. 39. Urt. vom 17. Juni 1881 in @;aden ber @emeinbe @;een. A. :!lie l'ofitid)e @emeinbe @;een, stanhmB ,8ütid), iUeld)e im \$ereine mit einer ~n~a~l anbeten @emdnben bie ,8infengarantie für baB Dbhgationenfaktal ber ~ßBt~alba~ngelellfd)aft über« nommen ~atte unb wefd)e in ~olge biefer merl~id)tung wä~tenb me~reren 3a~ren ba~ctige ,8in{13af)fnngen f)atte reiften muffen, fante am 7. IDliiq 1880 foigenben ~efd){ufi: „@B lei 'oie ~öBt~afba)nggefellfd)aft für bie liereUB fd)on .lie~ r13a~lten Dbhgationen3infe 3U betreiben mit ber auBbrüd)en II@tflänmg, bau, Wenn ber @;taat unb 'oie ~ftionäre Der ir,nen "oliHegenben moraHfd)en \$~id)t ein @enüge reiften unb ein @nt. "gegenkommen öeigen unb liewedftelligen, ferner Wenn aud) bie "DliHgationäte if)terfeUB ein @ntgegenkommen im Sinne ber „@ntlaftung 3eigen werben, bicfer mcd)tBttieb iUicber 3urüd. rl gC80gen iUetben folle. /I B. ~ad)bem eine IDlinorität bon @emeinbeangcr,ßrigen gegen biefen ~efd)ruU 'beim ~e3irfBratf)e @interf)ur ~efd)werbe geführt ~atte, etflärte (e~tere mer,ßtbe am 18. IDlai 1880 biere me= fd)werbe aH5 liegrünbet unb r,ob bemgemäß ben angeford)tenen @emcinbebefd)luu auf unb 3war im @efent)en mit ber ~e" grünbung: :!lie @inleitung beB med)tBtriebeB gegen bie ~öfit)a{~ liaf)nggefellfd)aft mufte notr,iUenbigetweife 3um stonfurfe berfelben unb mit'9in ~ur merlleigetung bet ma9n für,ren; 9ierür lei nun aber, iUie beB ~ar,ern aUBgefö)dt iUitb, ber gegenwärtige IDlo" 11. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. N° 39. 317 ment ein burd)auß ungfö)mftiger, iUäl)tenb mit @;id)etl)eit \)orauß" ~ufe9en fei, bau bie merr,ärntffe ber ~öüt~a(liaf)n fid) für bie ,8utunft günftiger gestalten, babud) €lud) ber @edl) ber~ feiben fid) fteigern unb unter allen Umftänben eine f~ättere met~fteigetung ber ~al)n ein lieffereß mefultat ~eigen werbe afß eine ie~t \.)orgenommene. @enn alfo ber l'roieftide @emeinbebefd)tuu adgefö)9d) ».lerben müete, 10 wurden babud) bie @;teuerp~id)# tigen nid)t beffer gefteht unb bie müdfid)ten bel' IBiUigheit ni~t nut gegen bie IDlinorität ber @emeinbe, fonbern aud) gegen bte anbern garantirenden @emeinden in

bebeutenbem @tabe \)etleßt. @ß \)etftoue alfo biefer mefd)luß offenbar ge~en metfaffung  
 u.nb @efe~. :!liefe @ntfd)eibung iUutbe, auf etgnffenen mefurß ~~n, am 5. ~ebtuat 1881  
 \)om megierungßratf)e beB stantonß ,Sünd) geftü~t auf bie @riUägungen ber etften 3nftan~  
 lief tätigt. C. @egen biefe @ntfd)eib ergtiff bie politiid)e @emeinbe Seen ben metutB an  
 baß ~un'beBgetid)t. 3n 19rer mdurBfd)rift fur,rt fie auß: ~tt. 48 ber 3ürd)etlfd)en  
 stantonß\etfaffung lieftimme: :!lie @emeinben finb befugt, il}re Slfngefegenr,eiten  
 inner9alli ber ::en,tanfem ber metfaffung unb @efe~e feblänbig ~u o timen.  
 @emeinbebefd)luffe tönnen in fad)tin,er me~ief)ung nür ange· ': fod)tcn ».lerben, wenn fie  
 offenbar übet bie ,8wecre ber @emeinbe I ~inaußgel}en unb Augteid} eine err,ebHd)e  
 me(aftung ber @;teuer# ::,~id)tigen ~ur ~ofge 9aben ober wenn fie müdfd)ten bermil-  
 ligteH in ungebür,did)er @eife bede~en.'1 ~et mefurB ber IDlinotität ber @emeinbe fei nun  
 barauf liegrünbet iUorben, bajj ber angeford)tene @emeinbebefd)fufi müdfd)ten ber  
 milligfeit in ungebüf)tHd)er @eife bedeße. :!labet fet gar nid)t '6ef)au~tet ober bargetl}an  
 worben, bau müdfd)ten bet )BiUigfeit gegenü~er ~er IDlinbetr,eit ber @emeinbe \)erre~t  
 werben, fonbern eß let lebtS" lid) barmlf abgellent worben, berfeIbe berre~e müdfd)ten  
 »ber miUigheit gegenüber ber ~öf)tr,albaQngefellfd)aft unb gegenüber ben anbern  
 ~ßUtl)a(bar,ngemein'oen. :!liefe Slfnfd)auung l}aben ber me~itfßratl} \)on @intertf)ur unb  
 ber megierungßtatr, beg stantonß ,8Utta, abo"tth. ~nein biefe Slfußlegung ber metfaf- lung,  
 wonad) ein @emeinbebefd)luü auf~e?ob~n werb.~n f~nnte, weil berfeIbe angelilid)e  
 müdfd)ten ber ~tntgtett gegenüber trgenb einem belieiigen :!lritten, ä. m. wie f)iet,  
 gegenübet einem Sd)ulb"

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
 Originaltext. Quellen-URL siehe oben.